

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

REGOLAMENTO ATTUATIVO
Bonus idrico integrativo
2019
dell'ATO 2
Lazio Centrale Roma

Ai sensi dell'art. 8 della Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR

Approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma
con Delibera n. 2 del 15 aprile 2019

26 marzo 2019

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Ambito di applicazione

Il presente documento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO 2 Lazio centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR.

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

Condizioni per l'ammissione al bonus idrico integrativo

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un utenza ad uso condominiale) che ricadono in condizione di disagio economico.

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto coincida con un componente del nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

- a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione.

Modalità di richiesta del bonus idrico integrativo da parte dell'utente

Gli utenti che presentano la domanda di bonus idrico integrativo 2019 devono utilizzare gli appositi moduli predisposti dalla STO, allegando:

- ✓ documento identità del richiedente;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- ✓ documento identità del delegante in caso di delega alla presentazione della domanda;
- ✓ attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019;
- ✓ prima pagina di una bolletta emessa nell'anno 2019 o nell'anno precedente. Nel caso di utenti indiretti va allegata la bolletta intestata al Condominio.

La richiesta deve essere inviata preferibilmente mediante email all'indirizzo agevolazioni2019@ato2roma.it o, in alternativa, per posta ordinaria indirizzata a STO ATO 2 Lazio Centrale Roma Via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma.

Quantificazione del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo consiste nell'erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta.

Nel caso di utenza indiretta il contributo è riconosciuto, a beneficio dell'utenza indiretta medesima, nella bolletta dell'utenza condominiale di riferimento.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 8.107,5;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente regolamento.

La quantificazione del bonus viene effettuata sulla base delle tariffe in vigore nell'anno di riferimento.

Periodo di validità del bonus idrico integrativo e modalità di erogazione

Il bonus idrico integrativo per il 2019 ha validità annuale e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utente indiretto, il gestore provvede ad inviare all'utente finale e all'intestatario dell'utenza condominiale una comunicazione attestante l'avvenuta erogazione.

Termini di presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo

La domanda per il bonus idrico integrativo 2019 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Per la conferma dei benefici concessi il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, deve presentare una nuova domanda.

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Controllo sulla documentazione

La STO ATO 2 si riserva di operare tutti i controlli che ritiene necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni, anche per il tramite del Gestore Acea ATO 2.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decade il diritto bonus per l'intera annualità.

Comunicazione agli utenti

Nel caso in cui la domanda del bonus non sia completa, la STO ATO 2 invita il richiedente a presentare la documentazione mancante a pena del rigetto della domanda.

Promozione e diffusione del presente regolamento

Il Gestore del S.I.I. provvede a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite apposita informativa all'interno delle bollette.

Le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore Acea ATO 2 (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell'ATO 2.

Le amministrazioni Comunali possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti nel proprio territorio che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.

Inoltre, al fine della più ampia diffusione della procedura, possono affiggere volantini e manifesti all'interno degli uffici comunali e pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Finanziamento del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse raccolte con la tariffa del S.I.I. stanziata nel periodo regolatorio di competenza.

Il gestore del S.I.I. è tenuto a comunicare alla STO ATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.